



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 del 29-04-15

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 19:10 e in prosecuzione, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai componenti del Consiglio a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

VERONESI ANGELO	P	MANCINI VALTER	P
PELLEGRINI TOMMASO	P	PATRIZI FRANCESCO	P
PAGLIA MAURO	P	ARBALLE MARCO	P
BUTTARAZZI MARIO	P	REALE SILVIO	P
VISCA SANDRO	P	CINELLI ANTONIO	P
PAOLUCCI CLAUDIO	P	CINELLI EMILIANO	P
MASTRANTONI ALFREDO	P	CORATTI CARLO	P
VISCA PAOLO	P	CHIACCHIO DOMENICO	P
CIMAOMO ROMANINO	P		

ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 0.

Presiede il prof. VISCA Paolo, in qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario generale DOTT.SSA PALMIERI PATRICIA.

Il Presidente ad inizio di seduta ha accertato il numero legale ed ha dichiarato aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:
VISCA SANDRO
MANCINI VALTER
CINELLI EMILIANO

RILEVATO che le riduzioni di cui all'art. 16 saranno concesse a domanda degli interessati, previa documentazione ed accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni necessarie;

CONSIDERATO che in conseguenza di quanto sopra riportato, si rende necessario aggiornare lo strumento regolamentare relativo alla Tari, in particolare per quanto attiene alla riduzione delle attività che producono rifiuti speciali;

RITENUTO che l'Amministrazione Comunale intende includere in tale agevolazione, tutte le attività non elencate espressamente nel capoverso 3 sopra riportato, che producono rifiuti speciali, anche nell'intento di uniformare tale riduzione a prescindere dal tipo di attività svolta;

- Lavanderie e tintorie: 10%
- Macellerie, pescherie : 10%
- Officine di riparazione, elettrauto, carrozzerie, moto rettifiche : 15%
- Laboratori analisi, ambulatori, farmacie, studi medici, dentisti: 10%
- Fabbrì, falegnami, marmisti, lavori in alluminio e ferro: 15%”

“Per la determinazione della superficie soggetta a tributo per le attività sotto indicate, in ragione della difficoltà di individuazione dell'area su cui si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applicano le seguenti percentuali di riduzione sulla tariffa in funzione della tipologia dell'attività svolta:

VISTO che l'art. 16 “riduzioni tariffarie per smaltimento di rifiuti speciali”, capoverso 3, del vigente Regolamento Tari recita:

RICHIAMATO il Regolamento TARI approvato da questo Consiglio con deliberazione n.10 del 24.07.2014;

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da IMU, Tasi e Tari;

VISTO l'art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità) che ha istituito la IUC con decorrenza dal 01.01.2014;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si passa alla votazione dal seguente esito : favorevoli 11, contrari 6 (Chiachio, Abballe, Coratti, Cinelli E., Cinelli A e , Reali)

Per quanto esposto il consigliere Reali Silvio, dichiara di votare contro si associa Carlo Coratti.

Il Consigliere Reali Silvio evidenzia che secondo il proprio parere poteva aumentarsi la riduzione ma l'assessore Patrizi Francesco contesta tale possibilità in quanto non sono ravvisabili i presupposti tecnici per tale aumento della riduzione e comunque andrebbe riacquisito il parere tecnico contabile.

Illustra l'assessore Patrizi Francesco, sulle agevolazioni previste per chi dimostrerà di aver smaltito determinate categorie di rifiuti.

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e s.m.i., che tratta della potestà regolamentare dei Comuni;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), che si allegano allo stesso quali sue parti integranti e sostanziali;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, direzione federalismo fiscale relativa alla modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe;

CON voti favorevoli 11, contrari 6 (Chiacchio, Abballe, Coratti, B. Cinelli, A. Cinelli, Reali), astenuti 0;

DELIBERA

DI recepire ed approvare la premessa del seguente atto che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

DI modificare, per i motivi sopra espressi, l'art. 16, capoverso 3, del regolamento comunale TARI, approvato con deliberazione di CC. n.10 del 24.07.2014, come segue:

le parole
" Per la determinazione della superficie soggetta a tributo per le attività sotto indicate, in ragione della difficoltà indovinata su cui si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applicano le seguenti percentuali di riduzione sulla tariffa in funzione della tipologia dell'attività svolta:

- Lavanderie e tintorie: 10%
- Macellerie, pescherie : 10%
- Officine di riparazione, elettrodomestici, carrozzerie, moto rettifiche : 15%
- Laboratori analisi, ambulatori, farmacie, studi medici, dentisti: 10%
- Fabbri, falegnami, marmoristi, lavori in alluminio e ferro: 15%

sono sostituite dalle parole:

"Per la determinazione della superficie soggetta a tributo di tutte le attività che producono rifiuti speciali, in ragione della difficoltà indovinata su cui si producono rifiuti non assimilati agli urbani, si applica la riduzione sulla tariffa misurata del 15% a condizione che venga fornita idonea documentazione.";

DI dare atto che l'art. 16 del regolamento TARI risulta così novellato:

ART. 16

RIDUZIONI TARIFFARIE PER SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI

Ai sensi dell'art. 1, comma 649, legge 147/2013, con proprio provvedimento, adottato in attuazione del presente regolamento, il C.C. definisce le percentuali di riduzione, per le aree ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani a i sensi delle vigenti disposizioni, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Naturalmente si intende per luogo di produzione di rifiuti speciali esclusivamente l'area o le aree le cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione in maniera ordinaria e prevalente dei rifiuti stessi.

Per la determinazione della superficie soggetta a tributo di tutte le attività che producono rifiuti speciali, in ragione della difficoltà attività di individuazione dell'area su cui si producono rifiuti non assimilati agli urbani, si applica la riduzione sulla tariffa nella misura del 15% a condizione che venga fornita idonea documentazione. (1)

Relativamente ai rifiuti delle imprese industriali, finalizzate alla produzione di manufatti industriali, per esse si applica una riduzione pari a 25% della tariffa.

La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000.

Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso.

La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando la produzione in ciascun anno della documentazione che attesti l'intervenuto recupero dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.

Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa senza riduzione, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.

La riduzione è concessa a consuntivo quando il produttore dimostri di aver effettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma precedente con attestazione dei relativi versamenti alla ditta che si occupa dello smaltimento speciale. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta il recupero ed il venir meno del diritto alla riduzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti.

(1) Capoverso modificato con deliberazione di CC n.3 del 29.04.2015.

DI precisare che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2015;

DI trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;

DI procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati connessi al presente provvedimento alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

DI dare atto che il presente provvedimento è ritenuto urgente ed indifferibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 5^o del D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento .

CON separata votazione, resa con voti favorevoli 11, contrari 6 (Chiacchio, Abballe, Coratti, Cinelli E., Cinelli A. e Reali), astenuti 0, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4^o del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del servizio
F.TO DR. VONA LUDOVICO

REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole data: 21-04-2015

Il Responsabile del servizio
F.TO DR.SSA NOZORI MARIA CONCETTA

REGOLARITA' TECNICA: Favorevole data: 21-04-2015

PARERI AI SENSI ART. 49 DEL D.LGS DEL 18 AGOSTO 2000, N. 267

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI - TARI.

Cod. Fisc. 80002470609 Telef. (0775) 289172-3-4-5 c.c.p. 13138037
Part. I.V.A. 00281730606 Fax (0775/289175 c.a.p. 03025 - Piazza G. Marconi

Città di Monte San Giovanni Campano
(Provincia di Frosinone)



Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to VISCA PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA PALMIERI PATRICIA

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000).

Data 14 MAG. 2015 ..

Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA PALMIERI PATRICIA

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D. Lgs. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Data

Il Segretario Generale

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, li 14 MAG. 2015



Il Segretario Generale